

## IVA

---

### ***Attività di intrattenimento e regime forfettario Iva***

di **Giulio Benedetti**

Fino al 31/12/1999 gli introiti derivanti dalle attività di spettacolo ed intrattenimento di cui al D.P.R. 640/1972 erano assoggettate all'**imposta sugli spettacoli**.

A decorrere dal 1° gennaio 2000 il D.Lgs. 60/1999 ha abrogato l'imposta sugli spettacoli (ora gli spettacoli sono quindi esenti dalla "doppia tassazione" determinata da imposta sugli spettacoli più Iva, rimanendo assoggettati alla sola Iva) ed ha **istituito l'imposta sugli intrattenimenti (ISI)** cui sono soggette le sole attività di intrattenimento, arrivando quindi a distinguere due precise attività: l'attività di intrattenimento e l'attività di spettacolo.

Il concetto base che **distingue intrattenimenti e spettacoli** è che i primi implicano la partecipazione attiva da parte del cliente utilizzatore, che partecipa all'intrattenimento utilizzando gli spazi e le attrezzature messe a disposizione dal locale (sale giochi, *bowling*, *karaoke*, sale da ballo, ecc.), mentre gli spettacoli non comportano il coinvolgimento attivo da parte dell'utilizzatore che si limita ad assistere ad una rappresentazione o ad un evento.

In particolare la tariffa allegata al D.P.R. 640/1972 **definisce nel dettaglio le attività classificate come intrattenimenti**:

- esecuzioni musicali di qualsiasi genere, ad esclusione dei concerti musicali vocali e strumentali, e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata inferiore al cinquanta per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio;
- utilizzazione dei bigliardi, degli elettrogrammofoni, dei bigliardini e di qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o a scheda, da divertimento o trattenimento, anche se automatico o semiautomatico, installati sia nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia in circoli o associazioni di qualunque specie; utilizzazione ludica di strumenti multimediali; gioco del *bowling*, noleggio *go-kart*;
- ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificatamente riservati all'esercizio delle scommesse;
- esercizio del gioco nelle case da gioco e negli altri luoghi a ciò destinati.

Il regime Iva per queste attività di intrattenimento è definito dall'[articolo 74, comma 6, D.P.R. 633/1972](#) il quale prevede che **il regime forfetario costituisca il naturale regime Iva** da applicare al settore, fatta salva la possibilità di aderire al regime Iva ordinario a seguito di opzione (vincolante per 5 anni).

In particolare l'adozione naturale del regime forfetario Iva comporta le seguenti particolarità:

- l'**indetraibilità** dell'Iva sugli acquisti;
- l'applicazione dell'imposta sulla medesima base imponibile dell'ISI;
- alcuni specifici esoneri in ambito di fatturazione e tenuta di registri Iva;
- il versamento dell'imposta secondo le scadenze previste per l'ISI.

In particolare, l'**indetraibilità dell'Iva sugli acquisti** viene compensata dall'applicazione delle seguenti **detrazioni forfetarie**:

- detrazione **forfetaria ordinaria del 50%**: da tutti i proventi salvo quelli indicati di seguito;
- detrazione **forfetaria del 33,33%**: per le sole attività di cessione o concessione dei diritti televisivi o radiotelevisivi.

L'imposta viene quindi determinata, applicando l'aliquota ordinaria attualmente al 22%, sulla **base imponibile** costituita dal corrispettivo dei singoli **titoli di accesso**, emessi anche in abbonamento o con versamento di quote sociali, con l'uso di idonei misuratori fiscali o biglietterie automatizzate, opportunamente considerati al netto di Iva ed ISI ma integrati da eventuali aumenti apportati ai prezzi delle consumazioni o dei servizi offerti al pubblico e dai corrispettivi delle prestazioni di servizi accessori imposti per poter accedere all'attività di intrattenimento.

Ai sensi dell'[articolo 14 D.P.R. 640/1972](#), la suddetta base imponibile è determinata **forfetariamente** nella misura ridotta del 50% per i proventi conseguiti nei **pubblici esercizi** in occasione di **esecuzioni musicali** non dal vivo e in modalità di partecipazione "*ingresso libero e consumazione facoltativa*", oppure se i proventi realizzati nell'anno solare precedente siano stati di importo non superiore a 25.822,84 euro: agevolazione prevista per favorire l'attività di locali pubblici come bar e *pub*.

Il regime forfetario, poi, comporta **l'esonero dall'obbligo di**:

- **fatturazione**, tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni dei diritti televisivi e per le prestazioni pubblicitarie;
- **registrazione dei corrispettivi** ex [articolo 24 D.P.R. 633/1972](#);
- **dichiarazione Iva**;

mentre permane **l'obbligo di tenuta del registro Iva acquisti** ex [articolo 25 D.P.R. 633/1972](#), con i conseguenti obblighi di numerazione progressiva delle fatture di acquisto e loro registrazione, nel quale vengono annotate, in apposito sezionale, le fatture emesse a seguito di sponsorizzazioni, cessione o concessione di diritti radiotelevisivi e prestazioni pubblicitarie.

L'imposta così determinata deve essere **versata con il codice tributo 6729** entro il giorno 16 del mese successivo all'esecuzione dell'attività di intrattenimento svolta con continuità (da

non confondere con la scadenza di versamento dell'ISI e dell'Iva dovuta sugli apparecchi da intrattenimento con scadenza al 16 marzo di ogni anno).



OneDay Master

## LA DETRAZIONE DELL'IVA E LE NOTE DI VARIAZIONE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)